



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 30/09/2004**

### **PREFETTURA DI FOGGIA**

Decreto di asservimento e di esproprio.

VISTA l'istanza in data 04.07.2003, con la quale l'Impresa Eredi ALLERTA Nicola S.a.s., con sede in Napoli, appaltatrice dei lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento delle reti irrigue a servizio dei terreni agrumetati ricadenti negli agri di Rodi Garganico e Vico del Gargano - Progetto esecutivo A/GC/ N. 17 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, "ha chiesto, per il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, l'emissione del decreto di imposizione di servitù di acquedotto degli immobili di proprietà privata siti in agro di RODI GARGANICO;

VISTO il decreto n. 5 in data 06.08.1998 del Ministero per le Politiche Agricole di approvazione del progetto esecutivo A/G/C/ N. 17 relativo alla ristrutturazione ed ammodernamento delle reti irrigue a servizio dei terreni agrumetati ricadenti negli agri di Rodi Garganico e Vico del Gargano assentendone la concessione al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi della legge 3.1.1978;

VISTO, altresì, il decreto n. 32 del 09.05.2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui, tra l'altro, sono stati fissati nuovamente i termini della procedura;

VISTO l'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire nel territorio del Comune di Rodi Garganico;

VISTA l'ordinanza di questa Prefettura n. 387/I SETT/ I SEZ. in data 10.10.2002 con cui è stata disposta la esecuzione del piano;

VISTA l'autorizzazione al pagamento diretto delle indennità concordate con le ditte asservende, emessa dal Tribunale di Lucera sez. distaccata di Rodi Garganico, nr. 495 del 21.5.03;

VISTE le quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea spettanti agli aventi diritto;

VISTE le leggi 25 giugno 1865 n. 2359 e 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;  
**DECRETA**

E' disposto l'asservimento in favore della Regione Puglia - Ramo Bonifica - dei beni indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

La servitù viene costituita, ai sensi dell'art. 1032 del Codice Civile, ed il suo esercizio, da parte del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, è regolato dalle seguenti disposizioni:

a) Sulla fascia asservita il proprietario potrà eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con

uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con animali di piccola taglia, e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati all'impianto.

Al proprietario, inoltre, non spetteranno né rimborsi, né risarcimenti qualora, ad opera del Consorzio, fossero danneggiate o distrutte le colture eventualmente praticate sulla predetta fascia o fosse impedita temporaneamente o definitivamente l'utilizzazione di questa in conseguenza di transito di uomini e mezzi, del deposito di materiali e di qualsiasi altra attività resa necessaria dalla sorveglianza, dall'esercizio e dalla manutenzione degli impianti.

b) Sulla superficie asservita è fatto assoluto divieto di eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazione e movimenti di terra che aumentino o riducano lo spessore soprastante le condotte e ne compromettano la stabilità; di aprire canali o fossi; di fare costruzioni, piantagioni o impianti; di stendere fili e di compiere qualsiasi altra lavorazione od atto, sia pure di carattere temporaneo, che possa arrecare danno alle condotte, ai manufatti e alle apparecchiature o possa rappresentare pericolo per la loro conservazione ed efficienza, oppure ostacolare il libero passaggio per la sorveglianza e manutenzione degli impianti, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda o menomare comunque i diritti acquisiti dalla Regione.

Eventuali scavi, movimenti del terreno, apertura di canali o fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombro o deposito di terre o di altre materie potranno essere eseguiti alla distanza di non meno di mt. 3 dal limite della fascia interessata dalle condotte, e comunque, con l'osservanza delle disposizioni di polizia sulle opere di bonifica di cui al Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

In caso di inosservanza delle norme suddette, il Consorzio è facultato a ripristinare lo status quo ante dell'area asservita addebitandone le spese al proprietario ed elevando nei casi più gravi contravvenzioni a norma del citato Regolamento 08.05.1904 n. 368.

Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e ai manufatti, ad opera della ditta proprietaria saranno parimenti addebitati al costo effettivo di ripristino, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione.

c) La fascia asservita resta di proprietà della ditta, a carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le relative imposte, tasse, tributi e contributi, nessuno escluso od eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti della Regione Puglia.

d) Alla ditta è fatto obbligo di mantenere la fascia asservita libera e sgombra da impedimenti.

e) Alla ditta è fatto altresì obbligo di consentire che dalle apparecchiature esistenti sul suo fondo possa essere attinta l'acqua, anche a mezzo di tubi volanti, a servizio dei fondi limitrofi non serviti da impianti fissi di irrigazione.

f) Il Consorzio, liberamente ed in qualsiasi momento, potrà accedere alle opere e agli impianti, con il personale addetto alla sorveglianza nonché con operai, attrezzi e mezzi anche meccanici che riterrà necessari impiegare al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi connessi con l'esercizio e la manutenzione, ordinaria e straordinaria.

g) I danni di carattere straordinario alle colture e alle piantagioni che potessero essere arrecati, al di fuori delle fasce di terreno interessate dalle condotte, in conseguenza di rotture o del passaggio sul fondo di uomini, mezzi ed attrezzi impiegati per gli interventi manutentori, saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e liquidati di volta in volta, in via amichevole o a norma di legge.

h) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili e sono e rimarranno di proprietà del demanio regionale.

Il Consorzio si riserva pertanto la facoltà di sostituire o rimuoverle in ogni tempo senza pagamento di

indennità di sorta, salvo beninteso, il risarcimento dei danni immediati arrecati in occasione di tali lavori al di fuori delle fasce interessate dalle condotte.

i) Il Consorzio potrà compiere tutti quegli atti e interventi diretti a rimuovere le cause che possano impedire o rendere imperfetto l'impianto irriguo e potrà pertanto apportarvi tutte le modifiche di forma e di ampiezza che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero necessarie e opportune per migliorarne il funzionamento e potrà costruire diramazioni dalle condotte esistenti per addurre l'acqua nei fondi non serviti dalla irrigazione senz'altro obbligo che quello di avvertire il proprietario e di procedere in contraddittorio con lui agli opportuni rilievi.

Le varianti così apportate, saranno fatte risultare da apposito atto, con il quale il Consorzio provvederà anche al conguaglio dell'indennizzo secondo che gli obblighi del proprietario ne risentano un aggravio o una riduzione.

L'Ente potrà altresì, ricorrendone le condizioni di legge, chiedere l'ampliamento della fascia asservita per dare libero passaggio, sia pedonale che carrabile, ai fondi che, in dipendenza della canalizzazione in superficie o del tracciato della condotta sotterranea, verranno a trovarsi interclusi.

A cura dell'Impresa Eredi ALLERTA Nicola S.a.s., per conto del Consorzio di Bonifica Montano del Gargano di Foggia e nei termini di legge il presente decreto di imposizione della servitù sarà registrato, notificato e trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed inserito per estratto nella G.U.

Foggia, li 22 ottobre 2003

p. Il Prefetto  
il V. Prefetto Vicario  
Santamaria

---